

Provincia di Perugia
Direz. Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Spoleto
MOVIMENTO PER LA VITA SPOLETO (MpV) ODV
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Spoleto 30 OTT. 2020

ASSOCIAZIONE

MOVIMENTO PER LA VITA SPOLETO (MpV) ODV

STATUTO

Art. 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede durata – Ambito territoriale

È costituita l'Associazione denominata MOVIMENTO PER LA VITA DI SPOLETO (MpV) ODV, da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al Movimento per la Vita italiano (MpVI), Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di aiuto alla Vita d'Italia e alla loro articolazione regionale.

L'Ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione, che si configura come una Organizzazione di volontariato "ODV", sono regolati dal presente Statuto, in conformità al D.Lgs. 03/07/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Spoleto, via Carlo Bandini 17 c/o Cesvol, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Il trasferimento della sede su decisione del Consiglio Direttivo all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Perugia con particolare riferimento all'ambito territoriale del Comune di Spoleto.

Art. 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse – Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui all'art.17, comma 7 D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 **Scopo – Finalità – Attività**

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Associazione si propone di:

- Attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo;
- promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini;
- promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono in una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;

- operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente o terminale.

Pertanto l'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, nei limiti delle proprie possibilità economiche e capacità operative, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n.117/2017:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dei co. 1 e 2, dell'art. 1 della legge n.328/2000 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni, di cui alla legge n.104/1992 e alla legge n.112/2016 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica o di altra natura – verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post-natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (**lett. a**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
2. prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni (**lett. c**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
3. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n.166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio (**lett. u**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
4. educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento (**lett. d**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
5. formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017) e formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione (**lett. l**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**lett. i**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
7. accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli (**lett. r**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);
8. promozione della cultura della pace tra i popoli e della non violenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (**lett. v**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);

9. promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (**lett. w**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017);

10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione (**lett. z**, co.1, art.5 D.Lgs. n. 117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi ecc. ritenuti indispensabili per realizzare gli scopi sociali;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti, compresi quelli del terzo settore, ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale.
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art.7 del D.Lgs. n.117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano – MpV) che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita”, o con altri nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano – MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione Nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti nel territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella federazione regionale.

L'Associazione si impegna a sottoscrivere un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI proporzionale al numero dei propri associati.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano – MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano – MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella Regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili a livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6
Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente, secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Art. 7
Svolgimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà, nel termine di 20 giorni, ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Art. 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, ovvero si renda obbligatorio al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30-31 del D.Lgs. n.117/2017.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive e documentate, strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Art. 9

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, **in via ordinaria** almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria od elettronica, ovvero messaggio telefonico (WhatsApp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega. Non è consentito rilasciare delega ai membri del Consiglio direttivo.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata a un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, fissando il numero di questi ultimi;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale secondo le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (vedi artt. 13, 14 e 87 del D.Lgs.n.117/2017);
- e) approva eventuali regolamenti;
- f) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo di esclusione di un associato;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

Art. 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati facenti parte dei propri associati, dalle ODV o enti associati; si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea. Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ed in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale – nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge – da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art.17 D.Lgs. n.117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (vedi artt.13, 14, 15 e 87 D.Lgs. n.117/2017) e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Art. 12

Organo di controllo

Se si renderà obbligatorio ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.117/2017, oppure se l'Assemblea lo riterrà opportuno, l'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi ed è rieleggibile.

In composizione collegiale, l'Organo di controllo nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se e in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n.117/2017 anche in merito alla revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

Art. 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuare il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito del 30 giugno (comma 3, art.48 D.Lgs. n.117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14 **Libri associativi**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Art. 15 **Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo**

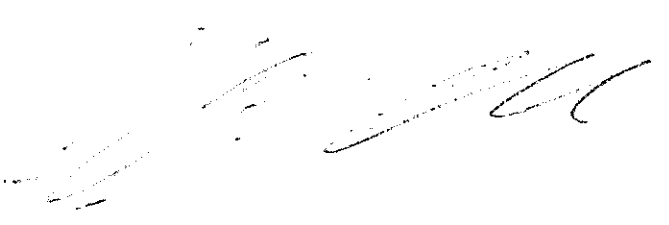
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n.117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o a fini di pubblica utilità, nella more delle operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e al Codice Civile.

- 
- FRANCESCO SAVERIO NARDI REGOLI PS 14/1 Reg.
 - NATTAREN P NATALINI *Nattaren P Natalini*
 - ANTONIO LOFFREDO *Antonio Loffredo*
 - MASSIMO CITADONI *Massimo Citadoni*
 - FRANCESCO SALVATORE FIGOLI *Francesco Salvatore Figoli*
 - ALBERTO TOLUCCI *Alberto Tolucci*
 - CATERINA GRIFONI *Caterina Grifoni*
 - LAURA MINISTRINI *Laura Ministrini*
 - ISABELLA ALCA *Isabella Alca*